

Per conto di **I.C.O. S.r.l.**, si forniscono di seguito le risposte ai quesiti contenuti nel documento di consultazione AEEG 329/2013/eel, nell'ambito del procedimento avviato con delibera 168/2013/eel, volto alla rideterminazione dei criteri di ripartizione degli oneri generali di sistema elettrico a carico dei clienti finali.

\* \* \*

***Q.1 Si ritiene che la proposta dell'Autorità sia esaustiva e rispondente ai criteri di semplificazione degli oneri amministrativi posti in capo alla Cassa e ai soggetti richiedenti?***

L'impostazione proposta dall'AEEG è corretta: i dati richiesti per l'iscrizione nell'elenco delle imprese energivore sono di facile reperibilità per le aziende e le modalità operative per la compilazione e trasmissione della dichiarazione appaiono semplici e chiare.

***Q.2 Si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità per il calcolo dei costi dell'energia elettrica acquistata sul mercato?***

La proposta dell'AEEG è condivisibile. Infatti, secondo quanto stabilito nel primo atto di indirizzo del MSE, il calcolo del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia è finalizzato a determinare l'indice di intensità energetica dell'azienda e quindi la classe di appartenenza dell'impresa energivora. Inoltre, il criterio utilizzato esprime un valore medio che si ritiene rappresentativo.

***Q.3 Si ritiene preferibile articolare i valori parametrici per fasce orarie, anche se questa opzione comporterebbe la necessità di richiedere i prelievi per fasce orarie con un onere amministrativo maggiore per i richiedenti? Motivare la risposta.***

Non si ritiene necessario articolare i valori parametrici per fasce orarie; l'approssimazione derivante dall'applicazione del criterio proposto è accettabile, poiché ampiamente compensata dai vantaggi relativi alla semplificazione del criterio di calcolo.

***Q.4 Si ritiene percorribile/preferibile l'ipotesi di utilizzare per gli utenti in bassa tensione il riferimento alle condizioni economiche in maggior tutela? Motivare la risposta.***

Posto che tale valore concorre a definire la classe di appartenenza dell'impresa energivora che ha almeno un POD in media tensione (in aggiunta a quelli in bassa tensione), è preferibile mantenere un unico criterio di calcolo per tutti i livelli di tensione - pur considerando i diversi valori delle singole voci di costo - piuttosto che utilizzare, per la sola bassa tensione, un riferimento diverso (*i.e.* mercato di maggior tutela) che non comporterebbe alcun vantaggio circa l'attendibilità del dato, rispetto al calcolo dell'indice di intensità energetica di ciascuna azienda.

***Q.5 Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte?***

Si sottolinea quanto già indicato al punto Q.1. In particolare, si ritiene che la compilazione on-line dei dati, sulla base della scheda di esempio di cui all'appendice 2 del DCO in oggetto, sia sufficientemente semplice e quindi attuabile.

***Q.6 Si ritiene utile che vengano sviluppate ulteriori funzionalità? Motivare le risposte.***

Le funzionalità già indicate sono ritenute sufficienti. Non è chiaro, tuttavia, se sia possibile modificare la dichiarazione dopo che è stata inviata, pur nei tempi consentiti (quanto indicato al punto 5.14 sembrerebbe lasciare aperta tale eventualità).

***Q.7 Si ritiene adeguata la tempistica proposta, per il primo anno di raccolta delle dichiarazioni (2013) e successivamente per il sistema a regime? Motivare le risposte.***

Posto di avere tutte le informazioni necessarie - non solo la disponibilità della *Web Application* - entro il 15 ottobre 2013 (ad esempio il criterio di definizione del costo di

riferimento dell'energia elettrica e le altre regole da applicare) si ritiene congruo il periodo assegnato per la compilazione (scadenza 30 novembre 2013).

Per gli anni successivi, assunto che le tempistiche indicate per l'anno  $t$  consentono alla Cassa ed agli Enti di controllo coinvolti lo svolgimento delle necessarie azioni per dare corso all'applicazione delle agevolazioni a decorrere dal 01/01/ $t+1$  e, fermo restando la pubblicazione dei valori parametrici o dei criteri equivalenti entro il 31/07/ $t$ , si ritiene congruo il periodo concesso per la compilazione della dichiarazione dal 01/09/ $t$  al 31/10/ $t$ .

***Q.8 Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati alle imprese distributrici?***

Si ritiene che la proposta avanzata dall'AEEG (punto 6.2 b) sia la più semplice per le imprese e la più corretta, in quanto evita il rischio di sovrapporre informazioni, così aumentando il rischio di incongruenze ed errori.

***Q.9 Si ritengono condivisibili le modalità operative proposte per la trasmissione dei dati agli enti di controllo?***

Valgono le stesse considerazioni del punto precedente.

***Q.10 Si ritengono condivisibili le modalità operative semplificate proposte per le agevolazioni applicabili nel 2013? Motivare la risposta.***

L'approccio è condivisibile: utilizzare il dato di consumo 2012, sia per l'inserimento negli elenchi delle imprese energivore, sia per la definizione dell'agevolazione *una tantum* per il 2013, rappresenta una semplificazione utile ad accorciare i tempi di riscossione delle agevolazioni; in linea generale tale approccio può risultare sufficientemente rappresentativo del valore effettivo, corrispondente a quello calcolato sui dati reali di consumo del 2013.

***Q.11 Come si valuta l'ipotesi che gli importi una tantum relativi al 2013 siano erogati direttamente dalla Cassa evitando complessi processi di rifatturazione?***

Posto che il riconoscimento delle agevolazioni 2013 avviene nel 2014 e la rapidità di riscossione costituisce elemento di fondamentale importanza per le aziende energivore interessate, si ritiene utile evitare, per il 2013, ulteriori passaggi e conguagli: valida dunque l'ipotesi dell'erogazione diretta da parte della Cassa.

***Q.12 Si ritiene opportuno concedere a tutte le imprese che lo richiedano (ovvero solo a quelle che abbiano avviato di recente la propria attività) la facoltà di optare per un conguaglio degli oneri generali sulla base dei consumi effettivi del medesimo anno tramite i consueti meccanismi di conguaglio in luogo del meccanismo semplificato proposto?***

Fermo restando quanto affermato ai due punti precedenti, è lecito consentire, a tutte le imprese richiedenti, la possibilità di adottare il conguaglio degli oneri generali sulla base dei consumi effettivi del 2013: tali aziende, evidentemente, pur non in stato di crisi, potrebbero essere penalizzate dall'approssimazione di considerare per il secondo semestre 2013 i consumi dell'analogo periodo 2012, ove intendano dare priorità alla precisione di calcolo del contributo, piuttosto che alla rapidità di erogazione dello stesso.